

τὰ βιβλία

ASSOCIAZIONE "CENTRO DI STUDI BIBLICI"

Piazza Duomo, 4 – Sacile (PN)

STATUTO

TITOLO I – NATURA E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 1 – Natura.

È costituita, con sede in Sacile in Piazza Duomo al civico n. 4, l'Associazione di promozione sociale "A.P.S. Centro di Studi Biblici", associazione non riconosciuta.

Essa opera con autonomia statutaria organizzativa, contabile e patrimoniale.

Può chiedere l'affiliazione ad una Associazione di Promozione Sociale Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale e/o Territoriale di Riferimento.

L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art. 2 – Finalità e attività istituzionali.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare ha il compito di promuovere con finalità scientifica, culturale, sociale e pastorale gli studi biblici.

L'Associazione condivide gli obiettivi e le finalità del Servizio di Apostolato Biblico Nazionale e Diocesano. Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione collabora con l'Ufficio Catechistico Diocesano, di cui l'Apostolato Biblico è un settore.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Questa finalità viene perseguita principalmente:

- a) con l'utilizzo e la promozione, in fase di programmazione, della Biblioteca di Studi Biblici della Parrocchia di Sacile;
- b) avvalendosi, se opportuno, di strutture e biblioteche non di proprietà, sia pubbliche che private;
- c) mediante la promozione di ricerche, di seminari, di convegni e di pubblicazioni nel settore biblico;
- d) mediante l'istruzione e l'aggiornamento di chiunque desideri ricevere una formazione qualificata e competenza specifica nello studio del testo biblico;
- e) mediante una fattiva animazione e collaborazione con il Servizio dell'Apostolato Biblico Diocesano, con Parrocchie, aggregazioni laicali e altri centri di spiritualità e cultura;

f) instaurando ogni forma di collegamento e collaborazione possibile con enti pubblici e/o privati, che perseguono obiettivi culturali e sociali coerenti con la natura e le finalità dell'Associazione;

Le attività sopra descritte sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17, in particolare alla lettera "(h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ed (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione può dotarsi di un regolamento.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

TITOLO II – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 3 – Entità ed amministrazione del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere costituito ed incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la stessa col suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 4 – Entrate dell'Associazione.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote annuali di tesseramento;
- b) le rendite del patrimonio;
- c) gli utili, i proventi, i redditi, i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ed ogni altro introito derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) i contributi erogati dalla Diocesi su richiesta annuale ai competenti Uffici di Curia;
- e) i contributi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- f) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni;

- g) ogni altro introito che non sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- h) i proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci, ai tesserati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

Art. 6 – Obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

TITOLO III – Organi dell'Associazione.

Art. 7 – Organi.

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) il Presidente dell'Organo di amministrazione, che è anche Presidente dell'Associazione;
- d) Il Comitato Scientifico e il Direttore scientifico;
- e) Il Segretario e il Tesoriere.

CAPO I – L'Assemblea dell'Associazione.

Art. 8 – Composizione.

Compongono l'Assemblea dell'Associazione, con diritto di voto, il Presidente dell'Associazione, che la presiede; i soci, purché siano in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento. Il diritto di voto può essere espresso per delega da altro socio; la delega sottoscritta deve richiamare la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; il socio può ricevere un numero di deleghe da altri soci, non superiori a cinque.

L'intervento in assemblea è ammesso anche mediante mezzi di telecomunicazione, è ammesso altresì il voto per corrispondenza o in via elettronica a patto di poter verificare l'identità dell'associato

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione, con finalità consultive, i componenti dell'Organo di amministrazione.

Art. 9 – Compiti.

L'Assemblea si riunisce in *sede ordinaria* entro il mese di dicembre di ciascun anno, per approvare il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ciascun anno, per approvare il bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- b) approvare i Regolamenti proposti dall'Organo amministrativo;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea dell'Associazione si riunisce in *sede straordinaria*:

- I. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione;
- II. per modificare lo Statuto;
- III. quando se ne ravvisi la necessità e ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea della Associazione.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per la deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Per le altre deliberazioni di carattere straordinario occorrerà la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dall'Organo di amministrazione e mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca pressola sede dell'Associazione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

CAPO II – Organo di Amministrazione

Art. 10 – Composizione e nomina.

L'organo di amministrazione è composto da sette a dodici membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione fra i tesserati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 18–19 del presente Statuto.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un Consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Organo di amministrazione si intenderà decaduto. La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dall'Organo di amministrazione.

Membri di diritto dell'Organo di amministrazione sono il Direttore Scientifico, il Parroco *pro tempore* del Duomo di Sacile, l'Incaricato della Biblioteca di Studi Biblici.

Art. 11 – Decadenza ed obblighi dei Consiglieri.

Non può essere nominato membro dell'Organo di Amministrazione e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dell'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di Consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute dell'Organo di amministrazione.

Ciascun Consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione dell'Organo di amministrazione, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 12 – Compiti.

L'Organo di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, che assumono la carica anche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

All'Organo di amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'Organo di amministrazione, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sull'accettazione, sul diniego e sulla revoca della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'Associazione.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Spetta all'Organo di amministrazione determinare l'importo delle quote annuali di adesione e tesseramento, di cui ai successivi articoli 19 e 20.

L'Organo di amministrazione predispone il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione, in stretta collaborazione con il Comitato Scientifico, elabora il Programma delle attività dell'Associazione che, previa autorizzazione della medesima Assemblea, provvederà ad attuare. Spetta all'Organo di amministrazione predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione e che saranno approvati dall'Assemblea dell'Associazione.

In particolare, spetta all'Organo di Amministrazione:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dell'Associazione, avvalendosi dell'operatività dei Consiglieri all'uopo incaricati e/o dell'operatività anche di terzi non Consiglieri eventualmente incaricati;
2. curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
3. impartire direttive ai soci sul tesseramento;
4. nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non Consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti: il Comitato Scientifico, il Segretario, il Tesoriere, i coordinatori delle varie iniziative.

Art. 13 – Convocazione e validità delle sedute.

L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata o con altri mezzi purché documentati, inviati almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma spedito quarantotto ore prima della seduta.

Le convocazioni si considerano effettuate e ricevute, senza ulteriori formalità da eseguire, nei confronti di coloro che hanno partecipato alla eventuale riunione nella quale è stata deliberata la seduta da tenere.

Le sedute dell'Organo di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Il Presidente dirige i lavori dell'Organo di amministrazione, dei quali vengono redatti i verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

CAPO III – Il Presidente dell'Associazione.

Art. 14 – Elezione.

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione sono eletti dall'Organo di amministrazione e durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, l'Organo di amministrazione, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 10, 3° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo di amministrazione.

Art. 15 – Compiti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura l'osservanza del presente Statuto, promovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea dell'Associazione, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica dell'Organo di amministrazione alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Il Presidente nomina il Direttore Scientifico ed è membro di diritto del Comitato Scientifico

CAPO IV – Il Comitato Scientifico e il Direttore scientifico

Art 16: Composizione e compiti

Il Presidente dell'Associazione, con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, individua alcuni biblisti e persone competenti in materia biblico-teologica per costituire un gruppo di esperti in grado di contribuire con pensieri, idee, orientamenti e suggerimenti alla qualità, all'efficacia e alla scientificità della proposta formativa.

Il Comitato Scientifico viene convocato e consultato su richiesta del Direttore scientifico, che lo presiede. Le note e le indicazioni del Comitato Scientifico, pur non avendo valore vincolante per l'attività dell'Associazione, hanno da essere ricercate e ascoltate attentamente, in quanto fondamentali per l'attività dell'Organo di amministrazione.

I membri di diritto del Comitato Scientifico sono il Presidente dell'Associazione, il Direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano, al quale fa riferimento l'Apostolato Biblico Diocesano.

Si auspica che siano parte del Comitato Scientifico biblisti delle Diocesi vicine di Concordia-Pordenone, Treviso e Belluno.

CAPO V – Il Segretario ed il Tesoriere

Art. 17 – Compiti.

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute dell'Organo di amministrazione; collaborare strettamente con il Presidente e il Direttore Scientifico per l'operatività dell'Organo di amministrazione e del Comitato Scientifico.

Il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato dell'Organo di amministrazione ovvero del Presidente.

TITOLO IV – I Soci.

Art. 18 – I soci.

I soci con diritto di voto dell'Associazione sono quelli tesserati. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Per l'acquisizione della qualità di socio si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 18 e 19.

A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello

Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del Bilancio o rendiconto economico e finanziario e delle attività, per l'elezione degli organi dell'Associazione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualifica di socio.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 – Diniego e revoca dell'adesione.

Il competente organo dell'Associazione non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende diventare Socio quando:

- a) la stessa si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto;
- b) la stessa svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il competente organo dell'Associazione revoca l'adesione quando:

- a) il Socio non ha versato la quota annuale di tesseramento;
- b) il socio svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.

La revoca dell'adesione oppure il mancato pagamento della quota annuale di tesseramento, comporta la perdita del diritto a partecipare alle attività ed a frequentare la sede dell'Associazione.

Art. 20 – Quota annuale di tesseramento.

Ciascun Socio dovrà versare ogni anno all'Associazione la quota annuale di tesseramento, il cui importo è determinato dal competente organo. La quota annuale di tesseramento non è trasferibile, né rivalutabile.

TITOLO V – Scioglimento dell'Associazione.

Art. 21 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dall'Organo di Amministrazione, sono deliberati dall'Assemblea dell'Associazione riunita in sessione straordinaria, con le modalità previste dall'Art. 9 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e dipendenti della stessa.

TITOLO VI – Disposizioni finali.

Art. 22 – Modifica dello Statuto.

Il presente Statuto è modificato, su proposta dell'Organo di amministrazione, dall'Assemblea dell'Associazione riunita in sessione straordinaria, con le modalità previste dall'Art. 9 del presente Statuto.

Art. 23 – Rinvio a disposizioni vigenti.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

Art. 24 – Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 5 di dicembre, alle ore 9.00, presso la Sede, in Sacile, piazza Duomo, 4, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Centro di Studi Biblici, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Modifica dello Statuto

Assume la presidenza il Presidente don Gianluigi Papa che chiama a fungere da segretario la sig.ra Graziana Modolo, che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che l'Assemblea, convocata mediante avviso del 15.11.2022, è da ritenersi validamente costituita, essendo presenti n. 22 Soci, direttamente o per delega, su un totale di n. 40 Soci, passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

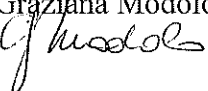
Il Presidente riferisce all'Assemblea della necessità di modificare l'articolo 10 dello Statuto togliendo le parole "il Segretario" come richiesto dalle nuove norme del Terzo Settore.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la modifica l'articolo 10 dello Statuto.**

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 09.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Graziana Modolo


Il Presidente
don Gianluigi Papa
